

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FEDERICO RUSSO

Seduta del 17/03/2026

FATTO

1. Parte ricorrente contesta l'illegittimità di alcune segnalazioni effettuate dall'Intermediario nelle banche dati private SIC, deducendo la mancanza del necessario preavviso.
2. Insoddisfatto dell'interlocuzione avuta a mezzo del reclamo, Parte ricorrente adiva questo Arbitro Bancario Finanziario, chiedendo: *"(...) la cancellazione immediata e definitiva di ogni segnalazione negativa (...) in tutti i Sistemi di Informazione Creditizia e in qualsiasi altra banca dati"*. Precisava, al riguardo, di non avere mai ricevuto l'SMS (che, a detta dell'Intermediario, avrebbe contenuto il preavviso) e che, comunque, aveva ritardato solo pagamenti per un importo molto modesto e per "pochissimi mesi".
3. Si costituiva l'Intermediario, eccependo la legittimità della propria condotta, sia sotto il profilo formale che sostanziale. Precisava, pertanto, le seguenti conclusioni: *"Rigettare le domande tutte avanzate nel ricorso perché infondate in fatto ed in diritto"*.
4. Parte ricorrente depositava repliche, insistendo nell'accoglimento del ricorso. Precisava che il ritardo del pagamento contestato era dipeso da un errore nella trascrizione dell'IBAN, imputabile al personale dell'Intermediario.
5. L'Intermediario depositava controrepliche, insistendo per il rigetto.
6. Nella seduta del 23/01/2026 il Collegio, ravvisata l'incompletezza della documentazione in atti, sospendeva la decisione chiedendo, alle parti, di *"produrre le visure relative alle segnalazioni nei SIC"*, fissando il termine di 30 giorni per tale adempimento.
7. Ambedue le parti producevano, nel termine assegnato, documenti.
8. Nella seduta del 17 marzo 2026 il Collegio decideva il ricorso come da dispositivo.

DIRITTO

I. In linea generale, Il preavviso di segnalazione costituisce requisito di legittimità *“con riferimento alle segnalazioni nei SIC che coinvolgono tutte le persone fisiche, anche quando non si tratti di consumatore ma di imprenditore individuale o comunque di professionista”* (Collegio Coordinamento, n. 4632/2023), ma non anche per le segnalazioni nella Centrale Rischio, rispetto alla quale, appunto, *“non costituisce un presupposto di legittimità della segnalazione ma l’adempimento di un obbligo di trasparenza, la cui violazione può dar luogo soltanto alla tutela risarcitoria in favore della parte lesa”* (Collegio di Coordinamento, 4519/2023).

Dal momento che Parte ricorrente è persona fisica, il preavviso costituiva presupposto di legittimità per la segnalazione nei SIC.

II. In fase di sospensione, ambedue le parti hanno prodotto visure CRIF e CTC, dalle quali si evincono segnalazioni negative.

II.1. In particolare, dalla visura CRIF si evince che il rapporto aveva avuto inizio in data 10.12.2023. La prima segnalazione negativa è quella del mese di maggio 2024 (2 rate di ritardo), mentre a partire dal mese di luglio 2024 i pagamenti risultano regolarizzati.

II.2. dalla visura CTC si evince che la prima segnalazione di ritardo risale al mese di aprile 2024 (una rata di ritardo). Segue, nel mese di maggio 2024, la segnalazione di due rate di ritardo. Con riferimento al mese di giugno 2024, viene riportato il valore “9”, il quale, secondo legenda, potrebbe indicare sia un numero di rate non pagate pari o superiore a 9, sia l’intervenuta decadenza di beneficio del termine.

II.3. In conclusione, le prime segnalazioni sono quelle del mese di aprile 2024, per quanto riguarda la banca dati CTC (1 rata di ritardo) e maggio 2024 per quanto riguarda la banca dati CRIF (due rate di ritardo).

Non sono, invece, state documentate ulteriori segnalazioni, in diverse banche dati.

III. Con riguardo alle predette segnalazioni, l’Intermediario afferma di avere inviato il preavviso via SMS il 20 febbraio 2024.

Orbene, indipendentemente dalla questione (controversa tra le parti) circa l’effettiva ricezione di detto preavviso, esso non era comunque idoneo a legittimare le segnalazioni in CTC (da aprile 2024) e in CRIF (da maggio 2024).

Invero, dagli estratti conto prodotti dall’Intermediario (all. 2 controdeduzioni) si evince che gli insoluti di gennaio e febbraio – i soli cui potesse riferirsi il preavviso del 27 febbraio – furono pagati (con ritardo) ambedue il 27 febbraio 2024: in una data, dunque, antecedente alle segnalazioni medesime (di aprile 2024 su CTC e maggio 2024 su CRIF).

Le segnalazioni di aprile 2024 e maggio 2024, più precisamente e sempre secondo gli estratti conto, si riferiscono a ritardi nel pagamento delle rate con scadenze 15 marzo e 15 aprile (rate poi saldate, unitamente alle rate del 15 maggio e del 15 giugno, il 29 luglio 2024).

Si tratta, dunque, di segnalazioni per ritardi verificatisi dopo la regolarizzazione del “primo” ritardo di gennaio e febbraio 2024, oggetto del preavviso. Tale ricostruzione, del resto, trova conferma con quanto dichiarato da Parte ricorrente, secondo cui i ritardi sarebbero stati causati da un errore di trascrizione dell’IBAN in sede di stipula del finanziamento (il che spiegherebbe gli insoluti e i successivi pagamenti “manuali”, sia pur con ritardo, evidenziati dagli estratti conto).

Tanto premesso, secondo l’orientamento condiviso dai Collegi (cfr. Collegio Roma, n. 575/2023), l’art. 125 comma terzo TUB va interpretato nel senso che, ove l’Intermediario abbia inviato un preavviso per un primo ritardo, e questo sia stato poi regolarizzato e non segnalato in SIC, qualora il cliente incorra in successivi ritardi nei pagamenti, sia necessario l’invio al cliente di un ulteriore preavviso, per effettuare la segnalazione.

Nel caso di specie, dunque, le segnalazioni a partire da aprile 2024 (in CTC) e da maggio 2024 (in CRIF) vanno dichiarate illegittime, in quanto non precedute da idoneo preavviso, e vanno pertanto cancellate.

IV. Ogni altra domanda rigettata.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla cancellazione dei dati illegittimamente trattati in SIC, nei termini di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE